



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 3/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, recante: “*Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)*” ed in particolare:

- l'art. 4 che tra gli organi dei Consorzi di Bonifica prevede il Revisore unico;
- l'art. 13, comma 1, secondo cui: “*Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*” e comma 6, che prevede che “*Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica*”;

VISTO, altresì, l'art. 24 bis della citata legge regionale secondo cui: “*In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico*”;

CONSIDERATO che il 28 giugno 2021 è scaduto il mandato del componente del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, nominato con deliberazione Commissariale n. 158 del 28 giugno 2016, e che, ad oggi, risultano ancora in carica i due componenti nominati rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 18 del 30 maggio 2019 e con deliberazione Commissariale n. 276 del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

DATO ATTO che Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 14 novembre 2023 ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei Revisore dei Consorzi di Bonifica, al fine di

consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in conformità della decisione sopra richiamata:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 87 del 22 novembre 2023, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale dei Revisori dei Consorzi di Bonifica, pubblicato sul BURAT speciale n. 196 del 29.11.2023;

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

- ha trasmesso, con nota 285 dell'11 gennaio 2024, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri regionali l'elenco delle candidature ai fini della nomina dei Revisori dei Consorzi di Bonifica;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire la Dott.ssa Quarsiti Elvira, in considerazione, dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che la stessa ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, finanziarie e contabili in settori di particolare complessità anche relativi a società consortili Organismi privati, pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 09/2024/Segr dell'11 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 304 dell'11 gennaio 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- la Dott.ssa Quarsiti Elvira, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 153266, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, ha accettato l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 322 del 12 gennaio 2024, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009:

- la stessa, alla scadenza del mandato degli altri due componenti del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, assumerà su di sé la carica di Revisore Unico, fino alla scadenza del mandato conferito con il presente decreto che è di 5 anni decorrenti dalla nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 della L.R. 45/2019;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali*

iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";

- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”;*

- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;*

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

VISTO, altresì, l'art. 13 della L.R. 45/2019 e in particolare il comma 7 secondo cui : *“L'incarico di Revisore unico dei conti e' incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di societa' partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non puo' avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica”;*

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, che assumerà su di sé la carica di Revisore Unico alla scadenza del mandato degli altri due componenti;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** la **Dott.ssa Elvira Quarsiti** componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;

2. **di stabilire**, ai sensi dell'art 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, che, alla scadenza del mandato degli altri due componenti, la Dott.ssa Elvira Quarsiti assumerà la carica di Revisore Unico sino alla scadenza del mandato;
3. **di dare atto** che:
 - la durata dell'incarico in parola è di cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto e l'incaricata non può essere rinominata presso lo stesso consorzio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. 45/2019;
 - all'organo di revisione compete ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 45/2019 un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
4. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della notifica dello stesso ai seguenti soggetti:
 - alla nominata;
 - al Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;
 - al Presidente della Giunta regionale,
 - al Dipartimento Agricoltura DPD della Giunta regionale;
5. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/01/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri